

Regole. La Commissione italiana supera l'esame: «Buone le procedure» - Chiesta però maggiore incisività nell'azione post controllo

Esma mette sotto esame le Consob d'Europa

■ L'Esma ha messo "sotto esame" le autorità di controllo dei mercati finanziari dei principali paesi europei, compresa Consob. L'intento era verificare come le authority nazionali competenti (Nca) supervisionino le informazioni finanziarie (Ifrs) e il conseguente rispetto delle linee guida in materia. L'esito sono una serie di raccomandazioni su come le Nca possono migliorare il proprio approccio. Per esempio, l'Esma suggerisce di ragionare sui meccanismi che portano alla selezione di un'emittente piuttosto che un altro, allo stesso modo spinge perché le indagini vadano oltre la successiva mera divulgazione dei correttivi imposti, così come pone l'accento sul fatto che le Autorità dovrebbero valutare di destinare maggiori risorse finanziarie e umane all'attività di monitoraggio dei dati finanziari.

Da tutte queste raccomandazioni, tuttavia, è sostanzialmente esente l'Italia. Nel paragrafo dedicato a Consob, l'Esma di fatto spiega che la Commissione «opera in un quadro di un forte modello di selezione statutaria e con buone procedure di esame». In particolare, piace il sistema con il quale si governa la verifica delle informazioni finanziarie, incrociate con i dettagli di corporate governance, in un documento strutturato che di fatto può essere facilmente

consultato e valutato. In aggiunta, a Consob viene riconosciuto il fatto di avere una buona cultura in termini di esami e controlli, poiché sono spesso mirati e ben focalizzati. Tanto che nell'80% dei casi questi portano al conseguente contatto con l'azienda o con i suoi revisori. L'unico appunto che l'Esma muove a Consob è che di fatto questa moltitudine di controlli spesso non sfocia in altrettante prese di posizione. Nel documento si fa notare che nel periodo in cui la Commissione è stata "vigilata" dall'Autorità europea, Consob ha preso in esame circa 89 casi e molti di questi hanno prodotto verifiche successive. Tuttavia solo in 11 casi ha poi realmente agito e in particolare in appena due per questioni differenti dall'informazione finanziaria.

Di fatto, tutto ruota attorno all'articolo 154 ter del testo Unico della Finanza, quello che disciplina le modalità di pubblicazione dei resoconti finanziari e che al comma sette attribuisce alla Commissione il potere, nel caso in cui le relazioni non siano ritenute conformi, di chiedere «all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato».

L.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

